

# COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. <b>9/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 25/05/2022 n. 25 ad oggetto: <b>“Conferma per l’anno 2022 delle aliquote Addizionale IRPEF anno 2021. Approvazione”</b> .
Data <b>30/05/2022</b>	

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** e' virtualmente presente presso la sede municipale di San Donaci (BR) il Revisore Unico Rag. Laura Putignano per esaminare la documentazione trasmessa a mezzo mail dal Responsabile del Servizio Tributi in data 25/05 u.s., concernente la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.05.2022 avente ad oggetto: “Conferma per l’anno 2022 delle aliquote Addizionale IRPEF anno 2021. Approvazione”.

### Il Revisore Unico

#### RICHIAMATO

- L'art. 1, **comma 169**, della legge 27/02/2006 n. 296, il quale recita *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- L'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

#### VISTI

- la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Tributi con la quale si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/2000;
- la Proposta di delibera in oggetto;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: **1)** un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); **2)** un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
- in particolare l'**art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:  
**comma 3.** *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo*

*del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

**Comma 3-bis.** *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

#### **PRESO ATTO**

Che è competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 42.

#### **CONSIDERATO**

- Che il Comune di San Donaci intende confermare l'aliquota unica dello 0,80% dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito, ribadendo l'assenza di una soglia di esenzione;
- Che il presunto gettito dell'Addizionale Comunale IRPEF è stato quantificato in euro 465.000,00.

#### **VISTI**

i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli all'approvazione dell'atto resi sia dal Responsabile del Servizio Tributi che dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e rilasciati in data 25/05/2022;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESAMINATA** la documentazione ricevuta

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL REVISORE UNICO**

Rag. Laura Putignano

